



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

33 del 28-12-2024

OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto del mese Dicembre alle ore 15:00, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti		Componente	Presenti	Assenti
FAVA NICOLA LUIGI	X			ZAFFERONI SABRINA	X	
BIONDI YLENIA GIORGIA	X			COSTO LUCCO ALBERTO	X	
BIONDI SERGIO	X			ZANENGA ERMINIO	X	
BIGNAMI ALISON	X			MILANESI SARA		X
MARCARINI LISANNA	X			CREMONESI DAVIDE	X	
PAPPALARDO DANIELE ANTONIO		X				

TOTALE N.

9 PRESENTI

2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. MATTEO MALVICINI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLA LUIGI FAVA, nella sua qualità di Sindaco assume la

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che il bilancio di previsione debba essere deliberato entro il 31 dicembre per l'anno successivo.

Accertato che, con l'intervenuto **DM del 25/07/2023 – 16^ DECRETO CORRETTIVO alla CONTABILITA' ARMONIZZATA** (pubblicato sulla G.U. n. 181 del 04/08/2023) **di aggiornamento dei principi contabili e degli ALLEGATI agli SCHEMI di BILANCIO D.LGS. N. 118 del 23/06/2011**, è stato introdotto il nuovo iter di formazione del Bilancio di previsione, applicabile sin a decorrere dal Bilancio di previsione 2024-2026 da approvare entro il 31/12.

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta.

Visto il D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 relativo all'istituzione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere

complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011).

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. *La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può: variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa.*

Dato atto che, questo comune, per l'anno 2015, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, aveva variato l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef, portandola dalla misura del 0,65%, al **0,75% e confermando la fascia di esenzione ad € 8.500,00.**

Richiamata la Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordin. n. 62, contenente la manovra di bilancio per l'anno 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, con la quale viene disposta la facoltà di deliberare anche aumenti in materia di tributi locali per l'anno 2019.

Richiamata, inoltre, la Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 – Suppl. Ordin., contenente la manovra di bilancio per l'anno 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, con la quale viene disposta la facoltà di deliberare anche aumenti in materia di tributi locali per l'anno 2020.

DATO ATTO che la Riforma Fiscale, prevista nella manovra di Governo, introduce il passaggio a 3 aliquote IRPEF con accorpamento dei primi 2 scaglioni di reddito.

Ritenuto opportuno procedere alla **conferma** delle aliquote e della fascia di esenzione deliberate per l'anno 2015 e già confermate per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

Ritenuto, altresì, di procedere all'approvazione del **Regolamento** relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito, quantificando presuntivamente in € **136.000,00** il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota unica* di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF disponibili messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto della misura introdotta dal 2019 in ordine all'elevazione ad € 65.000 del limite di reddito per l'esenzione irpef relativi ai regimi forfettari comportanti quindi perdita di gettito, successivamente elevata ad € 85.000 dal 2023, nonché della perdita di gettito conseguente anche alla crisi economica connessa all'emergenza sanitaria da covid-19, ed inoltre alla luce delle difficoltà connesse con la crisi energetica concernente il 'caro bollette' e conseguente agli effetti negativi della crisi ucraina ed altresì delle nuove aliquote/scaglioni irpef introdotti dal 2022 e successive modificazioni 2024 confermate per il 2025.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno **effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**.

VISTO, inoltre, l'art. 193, c. 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, c. 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, aggiunto dall' art. 1, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio].

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali.

Viste:

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);
- La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
- La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- La Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di BILANCIO 2017);
- La Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) pubblicata in G.U. del 29/12/2017;
- La Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordin. n. 62;
- La Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30/12/2019 – Suppl. Ordin..

Visto il D.L. omnibus – D.L. n. 162 del 30/12/2019 – Milleproroghe, convertito in L. n. 8 del 28/02/2020 in vigore dal 01/03/2020.

Visti:

- la L. n. 178 del 30/12/2020 - Legge di bilancio 2021;
- il D.L. Milleproroghe 2021 - Decreto Legge n. 183 del 31/12/2020, convertito con modificazioni in L. n. 21 del 26/02/2021.

Visti:

- la L. n. 234 del 30/12/2021 - Legge di bilancio 2022;
- il D.L. Milleproroghe 2022 – D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni in L. n. 15 del 25/02/2022.

Visti:

- la L. n. 197 del 29/12/2022 - Legge di bilancio 2023 – G.U. n. 303 del 29/12/2022 – S.O. 43, contenente la manovra di bilancio per l'anno 2023, in vigore dal 01/01/2023;
- il D.L. Milleproroghe 2023 – D.L. n. 198 del 29/12/2022 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, in vigore dal 30/12/2022, convertito con modificazioni in L. N. 14 del 24/02/2023.

VISTO il **DM del 25/07/2023 – 16^ DECRETO CORRETTIVO principi CONTABILITA' ARMONIZZATA.**

VISTA la L. n. 111 del 09/08/2023 – Legge Delega al Governo per la Riforma Fiscale, pubblicata in G.U. n. 189 del 14/08/2023, che introduce nuovi principi che saranno seguiti dal Governo per l'attuazione della riforma fiscale, di interesse anche per gli enti locali, dalle imposte dirette, all'IVA, l'IRAP, i tributi minori e soprattutto i tributi Regionali e Locali, promettendo di intervenire non solo sui tributi erariali ma anche su istituti generali che attengono alla fiscalità locale, con ruolo di primo piano che continua ad essere riservato all'IMU, dal 2024, fortemente caratterizzato dal nuovo assetto delle aliquote, per effetto della pubblicazione del nuovo decreto che approva il nuovo prospetto delle aliquote, secondo cui i Comuni sono chiamati ad adottare nuove delibere di approvazione delle aliquote accedendo alla piattaforma telematica dalla quale produrre il prospetto delle aliquote. **La mancata osservanza della nuova** procedura comporterà l'applicazione delle **aliquote BASE di legge**.

VISTO il D.L. n. 145 del 18/10/2023 – Collegato alla Legge di Bilancio 2024 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

VISTO l'intervenuto D.Lgs. 2024 di modifica/revisione Irpef ed Addizionale Comunale, con cui sono state previste n. 3 aliquote IRPEF, confermate per il 2025.

Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i Comuni possono determinare, per gli anni di imposta **2025, 2026 e 2027**, aliquote differenziate dell'Addizionale Comunale, sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 197 del 1986 - TUIR, vigenti fino alla data di entrata in vigore della L. di Bilancio 2025.

Nel caso in cui gli enti non adottino o non trasmettano la delibera entro i tempi previsti dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, per gli anni 2025, 2026 e 2027 l'addizionale comunale si calcola sugli scaglioni di reddito e le aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Con il seguente risultato della votazione, espressa nei modi e forme di legge:

Favorevoli n. 7 (sette); Contrari n. 0 (zero); Astenuti n. 2 (due) (Consiglieri: Zanenga Erminio e Cremonesi Davide);

D E L I B E R A

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. Di **CONFERMARE per l'anno 2025, l'Addizionale Comunale all'IRPEF** stabilita con deliberazione del C.C. n. 17 del 29/07/2015, già confermata per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, e 2024 nella misura unica di **0,75%**, nonché il **Regolamento** relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

3. Di **confermare** la fascia di esenzione ad € **8.500,00**.

4. Di dare atto che le suddette aliquote decorrono **dal 01/01/2025**.

5. Di dare atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere **inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con N. 7 (sette) voti favorevoli, voti contrari 0 (zero) ed Astenuti n. 2 (due) (Consiglieri: Zanenga Erminio e Cremonesi Davide), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO MALVICINI

IL PRESIDENTE
NICOLA LUIGI FAVA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Fiesco, 28-12-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO MALVICINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, responsabile del Settore ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole ex art. 49 D.LGS. 18 agosto 2000, N.267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Fiesco, 02-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO
STANGA CHIARA

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, responsabile del Settore ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole ex art. 49 D.LGS. 18 agosto 2000, N.267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Fiesco, 02-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO
STANGA CHIARA

COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

Deliberazione di CONSIGLIO n.33 del 28-12-2024 avente ad oggetto: CONFERMA ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF 2025

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, viene
oggi pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Fiesco, 31-12-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
MALVICINI MATTEO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

COMUNE DI FIESCO

PROVINCIA DI CREMONA

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del ____/12/2024 ____

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 2

Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di **0,75** (zero virgola settantacinque) punti percentuali.

Art. 3

Soglia di esenzione

1. La soglia di esenzione riguarda i redditi Irpef **sino a € 8.500,00** al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, fermo restando che, al di sopra di detto limite (da 8.501,00), l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Art. 5

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di addizionale comunale IRPEF.